



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare



Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

**CONVENZIONE SULLA “PUBBLICITA’ DEI DATI AMBIENTALI” EX
ARTICOLO 6, COMMA 4, D.L. 111/2019, CONVERTITO IN LEGGE
141/2019**

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione di seguito denominato “MATTM”, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44, Codice Fiscale e Partita I.V.A 97047140583, legalmente rappresentato dalla dr.ssa Maria Carmela Giarratano, in qualità di Direttore della Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione;

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Alessandro Bratti;

PREMESSO CHE:

1. la legge 8 luglio 1986, n. 349 ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne definisce le funzioni;
2. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, ha emanato il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, e all'articolo 2, comma 6, prevede che “Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

3. il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha introdotto “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e, in particolare, con l’articolo 5, ed è intervenuto sull’organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4. l’articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, ha istituito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM;

5. il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, ha emanato il “*Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT dell’INFS e dell’ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)*”;

6. il Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato lo Statuto dell’ISPRA;

7. la Legge 28 giugno 2016, n 132, ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fanno parte l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;

8. Il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n.141(c.d. “Legge Clima”) all’articolo 6 detta misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, individuando le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, prevedendo al comma 1 che *i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i concessionari di servizi*

pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente” e al comma 4 che i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, siano acquisiti, con modalità telematica dall'ISPRA, nonché che “l'Istituto provvede, altresì, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata “Informambiente”, anche nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”;

9. All'articolo 6, comma 5, del citato decreto è stabilito che *“Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”*

10. Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 all'articolo 8, prevede che il Geoportale Nazionale sia un punto di accesso nazionale alle informazioni relative ai servizi di rete, ai cataloghi delle autorità pubbliche e ai set di dati territoriali nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) per il tramite della rete SINANET;

11. La Legge 28 giugno 2016, n. 132, all'articolo 11 stabilisce che *“L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti.”;*

12. la Convenzione attualmente vigente e relativa al triennio 2019-2021, che regola il rapporto tra Ministero ed ISPRA quale istituto tecnico scientifico di riferimento di cui il Ministero si avvale nell'esercizio delle sue funzioni, non prevede l'erogazione di servizi necessari per la realizzazione delle attività oggetto del presente atto;

13. nel primo anno di svolgimento della presente Convenzione, imperniato in maniera particolare sull'impostazione delle attività di diffusione e comunicazione verso l'esterno, anche dei dati ed informazioni già raccolti da ISPRA ai sensi dell'articolo 6, comma 4, primo periodo del D. L. 111/2019, ci sarà un significativo coinvolgimento del personale ISPRA e, in considerazione di ciò, in via eccezionale, si rende necessario comprendere tra i costi ammissibili del prospetto economico la voce di costo "personale interno";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse e l'Allegato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione tra il Ministero e l'ISPRA per la "Pubblicità dei dati ambientali", in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 111 del 14 ottobre 2019, convertito in Legge n.141 del 12 dicembre 2019, c.d. "Legge Clima", e, in particolare, alle disposizioni di cui al comma 4, assicurando l'acquisizione, la sistematizzazione e la pubblicazione, in formato aperto e accessibile, dei dati ambientali.

ARTICOLO 3

(Modalità di esecuzione delle attività)

Al fine di rendere operative e integrate le attività connesse ai compiti sopra descritti, ISPRA si impegna a svolgere le attività in tre FASI, corrispondenti alle 3 annualità, le cui linee di attività sono dettagliatamente descritte nell'Allegato Tecnico:

1. Acquisizione e sistematizzazione dei dati di cui articolo 6, commi 1 e 2, della L. 141/2019, nonché di ogni ulteriore dato ambientale;
2. Erogazione di servizi per l'Interoperabilità dei dati di cui al punto 1 con il Geoportale Nazionale (GN) in ottemperanza al D. Lgs. 32/2010;
3. Pubblicazione dei dati all'interno della sezione "Informambiente" fruibile dal sito web del MATTM.

Nella realizzazione delle attività ISPRA è tenuto a rispettare quanto previsto dall'Allegato tecnico, i tempi indicati nel cronoprogramma e rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli eventuali esecutori delle attività e con gli eventuali fornitori di beni e servizi. ISPRA si impegna, inoltre, a comunicare al MATTM l'insorgere di qualsiasi circostanza e/o impedimento, di qualunque natura, che possa incidere sulla fattibilità e/o corretta esecuzione delle attività.

Il Ministero concorre alle attività oggetto della presente convenzione per quanto di sua specifica competenza, in sinergia con ISPRA.

Per eccezionali e motivate esigenze, non ascrivibili all'organizzazione delle attività delle Parti, le stesse possono concordare, con specifico atto aggiuntivo entro la data della durata della presente convenzione, eventuali modifiche non sostanziali in corso d'opera, a invarianza di spesa, delle attività e delle modalità di esecuzione.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, per l'espletamento di specifiche prestazioni funzionali alle attività previste nell'ambito della presente Convenzione, ISPRA può avvalersi dell'opera di enti, gruppi di lavoro e professionisti del settore che opereranno sotto la sua direzione e responsabilità, anche verso i terzi, e verso i quali l'Amministrazione non assume alcun obbligo. ISPRA solleva sin d'ora il Ministero da eventuali pretese avanzate da terzi.

ARTICOLO 4

(Programma Operativo delle Attività)

Per l'annualità 2020, l'ISPRA provvede a trasmettere, entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione, un Programma Operativo della Attività (POA), comprensivo di cronoprogramma e prospetto economico dettagliato, che verrà approvato dal MATTM nei successivi 15 giorni.

Per le annualità 2021-2022 l'ISPRA predispose i suddetti atti entro il mese di gennaio e il MATTM provvede alla loro approvazione entro 30 giorni dall'invio.

Nel POA sono dettagliate per ciascun anno le attività previste dall'Allegato tecnico.

ARTICOLO 5

(Costi e modalità di pagamento)

Per le spese relative alle attività oggetto della presente convenzione, il Ministero riconoscerà ad ISPRA l'importo pari a € **500.000,00** (cinquecentomila/00) per ciascuna delle annualità **2020, 2021 e 2022**, per un importo massimo complessivo di € **1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila/00) f.c. IVA ai

sensi dell'art. 4 del DPR 633/72, come specificato nel prospetto economico che è parte integrante dell'allegato tecnico, nonché nei POA annuali di cui all'articolo 4.

Nell'ambito dei costi ammissibili di cui al prospetto economico, in via eccezionale e limitatamente al primo anno di attività, si considerano inclusi i costi relativi al personale interno di ISPRA dedicato alla realizzazione delle attività oggetto della Convenzione.

Il MATTM provvederà al pagamento delle spese sostenute da ISPRA sulla base delle scadenze fissate nel cronoprogramma, previa verifica delle attività svolte e accettazione della rendicontazione delle spese sostenute.

Ai fini della rendicontazione ISPRA dovrà presentare:

- per l'anno 2020 relazione finale delle attività svolte al 31 dicembre;
- per le annualità successive:
 - relazione intermedia delle attività svolte fino al 6° mese di attività previsto da ogni POA;
 - relazione finale delle attività svolte, da consegnarsi entro un mese dalla scadenza di ogni POA.

Il pagamento sarà erogato entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito.

Tutta la documentazione attestante le predette spese sarà disponibile per qualsiasi controllo in originale presso la sede di ISPRA per cinque anni dalla data di scadenza del presente atto.

ARTICOLO 6

(Responsabili di Convenzione)

Le Parti, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, si danno reciproca comunicazione del nominativo del proprio Responsabile di Convenzione.

ARTICOLO 7

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2022, con decorrenza dalla data di ricezione da parte di ISPRA della comunicazione del MATTM dell'avvenuta registrazione presso i competenti organi di controllo, del provvedimento approvativo del presente atto.

Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività convenzionali a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19.

ARTICOLO 8

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 9

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ARTICOLO 10

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ARTICOLO 11

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno sessanta (60) giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite o in corso di esecuzione.

ARTICOLO 12

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE – Direzione Regionale del Lazio.

ARTICOLO 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 ed il MATTM, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 44.

ARTICOLO 14

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Per MATTM

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano

Per ISPRA

Dott. Alessandro Bratti